

Sentenza, Tribunale di Napoli, dott. A. Del Franco, 26.03.2015

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Napoli — VII sezione civile - fallimentare

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Tra

M. V.

E

- ricorrente -

il fallimento di RER

- resistente -

MOTIVI DELLA DECISIONE

Innanzitutto, va dichiarata la contumacia del fallimento resistente, non costituitosi ritualmente in giudizio.

La domanda, in opposizione al decreto di ammissione parziale pronunciato in sede di verifica tempestiva dal Giudice Delegato al fallimento parte resistente e diretta ad ottenere l'ammissione al passivo della complessiva somma di danaro di euro 11.057,05 titolo di differenze retributive maturate nel periodo intercorrente dalla data di scadenza della CIGS per crisi aziendale fino alla data di attivazione della CIGS a seguito di fallimento nonché a titolo di ferie e permessi non goduti, è parzialmente fondata e merita di essere accolta per quanto di ragione.

In merito alle differenze retributive maturate nel periodo intercorrente dalla data di scadenza della CIGS per crisi aziendale fino alla data di attivazione della CIGS a seguito di fallimento, si rileva che nel caso di specie, con riferimento al suddetto periodo e, in realtà, configurabile, una impossibilità assoluta della prestazione per crisi aziendale in relazione a cause economico-produttive che giustificano il ricorso alla Cassa integrazione guadagni.

In sostanza, la prestazione lavorativa può essere sospesa dal datore di lavoro, senza che venga corrisposta la retribuzione, solo quando tale sospensione non è imputabile a cause originate dal datore di lavoro nel senso che la causa non è prevedibile o evitabile e non è riferibile a carenze di programmazione o di organizzazione o di difficoltà di mercato.

Nel caso di specie, non è contestata fra le parti la circostanza secondo la quale la società fallita aveva cessato definitivamente la sua attività produttiva a causa della crisi aziendale, così come confermato dalla collocazione dei suoi dipendenti in CIG prima del fallimento e poi in CIGS dopo il fallimento.

Sentenza, Tribunale di Napoli, dott. A. Del Franco, 26.03.2015

Invero, ove vi sia cessazione dell'attività aziendale, il rapporto di lavoro entra in una fase di sospensione, in quanto il diritto alla retribuzione - salvo il caso di licenziamento dichiarato illegittimo - non sorge in ragione dell'esistenza e del protrarsi del rapporto ma presuppone, per la natura sinallagmatica del contratto, la corrispettività delle prestazioni (Cass. n. 7473/2012).

Con riguardo, poi, al credito relativo a ferie e permessi non goduti e maturati nel periodo di lavoro precedente alla CIGS, il relativo ammontare indicato nel conteggio allegato al ricorso corrisponde a quello risultante dall'ultima busta paga ante CIGS.

Pertanto, al riguardo il ricorrente deve essere ammesso al passivo per euro 2.307,77 in via privilegiata.

In ordine alle spese del presente giudizio, stante il parziale minimo accoglimento della domanda, esse devono essere dichiarate integralmente compensate fra le parti.

P. Q. M.

il Tribunale pronunciando sulla domanda ex art. 98 l.f. proposta da M. V. nei confronti del resistente fallimento di RER spa in p. del Curatore p.t., con ricorso ritualmente notificato al Curatore, così provvede:

- dispone ammettersi al passivo del fallimento parte resistente il credito del ricorrente pari ad euro 2.307,77 in via privilegiata, da rivalutarsi alla stregua del criterio indicato dall'art. 150 disp. att. c.p.c., dalle rispettive scadenze delle voci di cui tale importo è composto fino alla data della definitività dello stato passivo per gli interessi legali maturati, sulla somma così rivalutata, fino alla liquidazione dell'attivo fallimentare sul medesimo importo;
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.

Così deciso in Napoli

Il Presidente (dr. L. Di Nasse)

Il Giudice estensore
(dr. A. Del Franco)

Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy